

La prima opzione, oltre a non avere alcun sicuro addentellato positivo, avrebbe l'effetto di estendere oltre modo l'ambito di applicabilità della misura premiale in esame, posto che rimarrebbero esclusi dalla possibilità di accedere all'esdebitazione soltanto quelle persone fisiche fallite la cui procedura concorsuale si sia chiusa o per assenza di domande di ammissione al passivo (art. 118 n. 1 l.f.), o per integrale pagamento di tutti i crediti ammessi o in prededuzione (art. 118 n. 2 l.f.) o, infine, per insufficienza dell'attivo (art. 118 n. 4 l.f.).

La seconda opzione, invece, postula – come anticipato – che un qualche pagamento anche minimo sia andato a vantaggio anche della categoria dei creditori chirografari (oltre che dei privilegiati se vi sono). Tale tesi, peraltro sostenuta dalla dottrina preminente, appare maggioritaria nella giurisprudenza ed appare coerente con la ratio stessa della misura che, appunto, si concreta nel c.d. “*discharge*” per la porzione di ciascun credito non soddisfatta nell'ambito della procedura concorsuale, il che presuppone – per non divenire totale esonero dalla ordinaria responsabilità

patrimoniale – che un pur minimo pagamento sia stato rivolto a vantaggio di tutti i creditori, anche di quelli privi di privilegio generale o speciale.

Coerentemente si è affermato che: *“Il beneficio dell'esdebitazione è subordinato al soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori concorrenti, il che implica che il fallimento si sia chiuso con una ripartizione dell'attivo, grazie alla quale tutti i creditori ammessi al passivo abbiano ricevuto un pagamento, ancorché in misura minima”* (Tribunale Roma 21 settembre 2010); *“L'interpretazione*

secondo la quale l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in minima parte, tutti i creditori concorsuali, trova conferma nella sentenza numero 181 del 2008 della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che il legislatore, con l'istituto della esdebitazione, ha inteso dettare una disciplina applicabile non all'intero debito ma alla parte di esso rimasta insoddisfatta dopo la chiusura del fallimento” (Tribunale Bergamo 11 ottobre 2010).

Da ciò consegue che la pronuncia liberatoria invocata è possibile solo se tutti i debiti da dichiarare inesigibili siano stati tutti parzialmente soddisfatti e non è, viceversa, possibile qualora vi siano debiti per nulla soddisfatti.

Va pertanto ritenuta la insussistenza delle condizioni di cui all'art. 142 co. 2 LF, per concedere il richiesto decreto di esdebitazione.

PQM

Rigetta il ricorso proposto da C. G..

Ravenna, 10/01/2011

Il Presidente
Dott. Bruno Gilotta